

*REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCORGIMENTI TECNICI DA ADOTTARE PER L'ESCLUSIONE DELLA VISIONE E DELL'ASCOLTO DA PARTE DEI MINORI DI TRASMISSIONI RESE DISPONIBILI DAI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA CHE POSSONO NUOCERE GRAVEMENTE AL LORO SVILUPPO FISICO, MENTALE O MORALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO E INTEGRATO IN PARTICOLARE DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 120*

- 1. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Testo Unico sono offerti dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, su qualunque rete di comunicazione elettronica, con una funzione di controllo parentale che inibisca specificamente e selettivamente la visione di tali programmi.*
- 2. L'abilitazione alla visione dei predetti programmi, che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, può avvenire esclusivamente mediante impiego da parte dell'utente maggiorenne, secondo le diverse modalità tecniche, ad ogni accesso o ad ogni acquisto, di un codice segreto, personale, specifico e individualizzato o – ove tecnicamente possibile – personalizzabile mediante apposite procedure, non disattivabile permanentemente ed ulteriore rispetto al codice PIN relativo al controllo parentale “residente” nei dispositivi di ricezione che l'utente maggiorenne ha facoltà di disattivare permanentemente.*
- 3. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che intendano offrire i programmi di cui al comma 1, dell'articolo 34, rendono note all'utente maggiorenne, con apposite modalità riservate, la funzione di controllo parentale, il codice segreto personale specifico e individualizzato o le procedure per la personalizzazione (impostazione) del codice segreto abilitante alla visione. È fatta salva – ove tecnicamente possibile – la facoltà dell'utente di ripersonalizzare il codice segreto.*
- 4. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che offrono i contenuti di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Testo Unico forniscono, inoltre, la descrizione della funzione di controllo parentale e delle procedure di funzionamento sui propri siti web.*
- 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che trasmettono i contenuti di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Testo Unico adeguano le procedure tecniche per garantire l'osservanza delle previsioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 entro tre mesi dalla entrata in vigore del Regolamento in materia di criteri di classificazione*

*delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, e a tal fine operano con la massima diligenza, nei loro rapporti con i produttori e/o importatori di apparecchi di ricezione e anche attraverso i loro enti associativi, al fine di assicurare nel predetto termine la conformità alle disposizioni del presente regolamento dei dispositivi di ricezione messi in commercio.*

6. *Con riferimento ai dispositivi di ricezione già installati e quelli attualmente in commercio, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che trasmettono i contenuti di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Testo Unico potranno in essere adeguate attività informative, anche personalizzate e individuali, atte a sensibilizzare l'utenza adulta circa la necessità di impostare un codice segreto personalizzato per inibire la fruizione dei predetti contenuti da parte dei minori.*